

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Predisposizione del piano d'azione regionale per gli acquisti verdi, comprensivo delle attività di formazione e di supporto tecnico del personale regionale responsabile degli acquisti, nella fase di predisposizione del piano stesso

FAQ sul GPP

Sommario

1. Quali sono le politiche di riferimento degli acquisti sostenibili?	3
2. Il contesto legislativo attuale quali obblighi prevede in capo alle pubbliche amministrazioni in relazione all'acquisto di prodotti sostenibili?	3
3. In quali fasi delle procedure di acquisto è possibile introdurre elementi di GPP?	4
4. Come si possono includere delle considerazioni ambientali nella definizione dell'oggetto dell'appalto?5	
5. Come si possono inserire, nelle specifiche tecniche, le prestazioni ambientali di un bene o di un servizio?	5
6. Come si possono includere delle considerazioni ambientali nelle clausole di esecuzione di un appalto?5	
7. Che cosa è il Life Cycle Costing (LCC)?	6
8. Come possono essere utilizzati i sistemi di gestione ambientale nel GPP?	6
9. Come possono essere utilizzate le etichette ambientali nel GPP?.....	7
10. Posso richiedere in un bando di gara, che i partecipanti siano in possesso per i loro prodotti e/o servizi di una determinata etichetta ecologica, quale ad esempio, l'ecolabel?.....	7
11. Dove trovo i CAM entrati in vigore?	8
12. I parametri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa devono essere necessariamente di natura economica?	9
13. La comunicazione ai fornitori, può agevolare, ed eventualmente in quale modo, il processo di attuazione del GPP?	9
14. Dove posso cercare buone pratiche, esempi di capitolati utili per la redazione di bandi verdi per le diverse categorie merceologiche?.....	10
15. Cosa sono gli appalti pre – commercial?	10

1. Quali sono le politiche di riferimento degli acquisti sostenibili?

I documenti dell'Unione Europea che hanno posto il GPP come priorità sono:

- Libro Verde sugli appalti pubblici (1996) individua lo strumento del GPP;
- Nel 2001 la prima comunicazione sulla possibilità di utilizzare GPP;
- Nel 2003 la Comunicazione della Commissione Europea 302 sulla Politica Integrata dei Prodotti con indicazione sui Piani d'Azione per il GPP;
- Direttive Europee 17 e 18 del 30/3/2004 sostituite dalle nuove Direttive 24 e 25 del 2014;
- Manuale europeo Buying Green! (2004 e 2011) sul GPP;
- Piano d'Azione Tecnologie Ambientali ETAP Agosto 2004;
- Linee Guida Redazione dei Piani d'Azione Nazionali per il GPP (2005);
- Comunicazione della Commissione su produzione e consumo sostenibile 397/2008;
- Comunicazione Appalti pubblici per un ambiente migliore 400/2008 che definisce l'obiettivo di GPP al 50% e i criteri comuni;
- Criteri ambientali europei (GPP Toolkit) 2009;
- EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Comunicazione del 3 marzo 2010, COM(2010) 2020;
- Linee Guida per l'SPP Buying Social sui criteri sociali (Gennaio 2011);
- Libro Verde (15/2011) Sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti;
- Comunicazione 206/2011 della Commissione Europea "Atto per il mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia";
- Comunicazione 109/2011 della Commissione Europea "Piano di efficienza energetica 2011";
- Programma generale di azione della UE "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" del 2012 parla di appalti pubblici verdi per "trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva";
- Comunicazione "Costruire il mercato unico dei prodotti verdi" (COM(2013)196) – (OEF e PEF);
- Comunicazione 440/2014 Verso un'economia circolare;
- Comunicazione 445/2014 Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia sul metodo comune per valutare prestazioni ambientali;
- Comunicazione 614/2015 L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare e Relazione 33/2017 sull'applicazione del Piano per l'economia circolare.

2. Il contesto legislativo attuale quali obblighi prevede in capo alle pubbliche amministrazioni in relazione all'acquisto di prodotti sostenibili?

In Italia, la Legge n. 296 del 27-12-2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007), art 1 comma 1126 ha previsto l'attuazione e il monitoraggio di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione».

Il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (PAN GPP), è stato approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle

Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico n. 135 del 11 aprile 2008, rivisto con il Decreto 10 Aprile 2013.

Più avanti, il Collegato Ambientale: Legge 221/2015 «Disposizioni per la Green Economy» Capo IV sul GPP (articoli 16-19) e infine con il nuovo Codice degli Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il «correttivo» D.lgs 19 aprile 2017, n. 56) il GPP è diventato obbligatorio. E' l' articolo 34 che sancisce l'obbligatorietà al 100% dell'inserimento dei CAM, per tutte le categorie merceologiche previste dal PAN. In particolare l'articolo dice che:

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal PAN GPP attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM adottati con decreto del Minambiente e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, (anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144).
2. I CAM, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei CAM adottati nell'ambito del PAN GPP.

3. In quali fasi delle procedure di acquisto è possibile introdurre elementi di GPP?

Alla luce di quanto emerge dal D.Lgs. 50/2016 per l'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di un appalto pubblico, si possono identificare cinque momenti fondamentali del processo di acquisto in cui i criteri di sostenibilità ambientale e sociale possono essere inseriti:

1. definizione dell'oggetto dell'appalto
2. definizione delle specifiche tecniche
3. definizione dei criteri di selezione dei candidati
4. definizione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto
5. definizione delle clausole di esecuzione dell'appalto

1. Definizione dell'OGGETTO dell'appalto: il suggerimento è quello di indicare chiaramente l'intenzione di acquistare un bene/servizio dal ridotto impatto ambientale.

Esempi:

- "Acquisto di stampanti a basso consumo energetico"
- "Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale"

La definizione dell'oggetto è importante perché determina l'ampiezza delle possibilità di definire specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione, che devono essere "collegati all'oggetto dell'appalto".

2. definizione delle SPECIFICHE TECNICHE cioè delle caratteristiche richieste e verificabili in modo oggettivo, affinché i prodotti ed i servizi rispondano all'uso cui sono destinati (es: materie prime, vetro/legno riciclato per finestre, o un determinato procedimento produttivo);

3. definizione dei criteri di selezione dei candidati: valutazione della CAPACITA' TECNICA del concorrente (es: descrizione delle attrezzature, lavori eseguiti negli ultimi anni; per gli appalti pubblici di lavori e di servizi, indicazione delle misure di gestione ambientale che il concorrente intende adottare);
4. definizione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto: le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96;
5. definizione delle clausole di esecuzione dell'appalto: ESECUZIONE CONTRATTUALE della fornitura o del servizio (es: trasporto con mezzi ecologici, recupero imballaggi, riutilizzo prodotto finito, prodotti chimici concentrati da diluire solo in sede di effettivo utilizzo).

4. Come si possono includere delle considerazioni ambientali nella definizione dell'oggetto dell'appalto?

Connotare l'oggetto dell'appalto in senso ambientale facilita gli offerenti nell'individuazione di ciò che si richiede e dà un peso maggiore nell'esecuzione del contratto alle prestazioni ambientali del prodotto o servizio. Si dovranno inserire tali diciture in modo chiaro fin dall'oggetto: fornitura di carta in risme naturale e riciclata; servizio di pulizia a basso impatto ambientale; fornitura di computer a basso consumo energetico.

5. Come si possono inserire, nelle specifiche tecniche, le prestazioni ambientali di un bene o di un servizio?

Le specifiche tecniche descrivono l'appalto al mercato in modo che l'operatore economico possa decidere se sono interessati o meno all'appalto e dovrebbero quindi consentire l'apertura della partecipazione alla libera concorrenza.

Le specifiche tecniche inserite nei documenti di gara che definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture possono riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi. Tali specifiche possono essere previste in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto.

6. Come si possono includere delle considerazioni ambientali nelle clausole di esecuzione di un appalto?

L'art.100 del codice degli appalti dice che le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di

trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara o nell'invito nel caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onere. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali o ambientali. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risultano aggiudicatari.

7. Che cosa è il Life Cycle Costing (LCC)?

L'analisi dei costi degli impatti ambientali associati ai beni e servizi o esternalità è una fase importante (non obbligatoria) per chi volesse attuare in modo strutturato e formalizzato la politica GPP. L' Art. 96 del nuovo Codice degli Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) introduce specificatamente il life cycle costing – LCC - Valutazione dei costi lungo il ciclo di vita.

Il Life Cycle Costing è una metodologia che consente di valutare i costi lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla produzione alla fase di smaltimento. Pertanto i costi che in via generale devono essere inclusi in tale analisi sono:

a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

- 1) costi relativi all'acquisizione;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di manutenzione;
- 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;

b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara:

- i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati;
- per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali, il metodo deve essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori e deve essere accessibile a tutte le parti interessate.

8. Come possono essere utilizzati i sistemi di gestione ambientale nel GPP?

L'Art. 87 del nuovo codice degli appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) parla della certificazione delle qualità ambientali. In particolare stabilisce che se le amministrazioni aggiudicatrici richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, si deve far riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle norme europee in materia, certificati da organismi accreditati (per i sistemi o le norme di gestione ambientale, si fa riferimento al sistema di ecogestione e audit EMAS o ad altri sistemi di gestione ambientale purché conformi alle norme europee o internazionali in materia). Se gli operatori economici dimostrano di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i

termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale.

9. Come possono essere utilizzate le etichette ambientali nel GPP?

Le eco-etichette nascono dall'esigenza di fornire ai consumatori, pubblici e privati, informazioni chiare, trasparenti e immediate sulle prestazioni ambientali di un prodotto o di un servizio.

Le etichette di prodotto esistenti si suddividono in obbligatorie e volontarie. Nel caso delle etichettature obbligatorie, la scelta di informare ed essere valutati su particolari caratteristiche ambientali del prodotto è una scelta obbligata per le imprese (es. etichette energetiche elettrodomestici), mentre nel caso di sistemi di eco-etichettatura ad adesione volontaria le imprese possono decidere se optare o meno per l'ottenimento di una determinata ecoetichetta.

Secondo la norma ISO 14020, le eco-etichette di natura volontaria si possono classificare in tre tipologie:

- Etichette ambientali Tipo I - ISO 14024
- Autodichiarazioni ambientali Tipo II - ISO 14021
- Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO Tipo III - ISO 14025

Le etichette ambientali di Tipo I sono assegnate da organismi di parte terza, pubblici o privati, e si basano su criteri sviluppati tenendo conto delle fasi del ciclo di vita del prodotto e che fissano dei valori soglia da rispettare. Gli schemi di eco-etichettatura che rientrano in tale categoria rispettano una serie di principi: sono volontari, prevedono procedure di definizione e di operatività trasparenti, prevedono la consultazione delle parti interessate, sono accessibili a tutti i potenziali richiedenti, sono sviluppati su basi scientifiche. Proprio per la loro natura, questi schemi sono quelli che più facilmente e direttamente si prestano all'utilizzo nell'ambito delle procedure d'appalto pubblico. Rientrano tra le etichette di Tipo I l'Ecolabel Europeo, il marchio ufficiale dell'Unione Europea disciplinato dal Regolamento CE 1980/2000.

Le etichette di Tipo II sono basate su asserzioni ambientali autodichiarate e non esistono criteri o prestazioni minime di riferimento, né è chiesta la certificazione di una parte terza. Le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto o EPD o DAP, ISO Tipo III, si basano su un'analisi del ciclo di vita (LCA) e seguono specifici protocolli chiamati PCR (Product Category Rules) che forniscono regole e requisiti discussi e condivisi fra i vari stakeholder, per rendere confrontabili tra loro i dati e le informazioni relative a una data categoria merceologica.

Un ruolo importante è riconosciuto a questo strumento nell'ambito delle procedure di acquisto: il Piano di Azione Nazionale (PAN) GPP individua le etichette quali strumenti conoscitivi che garantiscono informazioni sul ciclo di vita sulla base delle quali è possibile selezionare e individuare le caratteristiche ecologiche dei beni e servizi acquistati.

10. Posso richiedere in un bando di gara, che i partecipanti siano in possesso per i loro prodotti e/o servizi di una determinata etichetta ecologica, quale ad esempio, l'ecolabel?

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di

aggiudicazione o nell'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che queste corrispondano alle caratteristiche richieste, se :

- a) i requisiti sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;
- b) i requisiti sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- c) le etichettature sono stabilite in un procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare le parti interessate - gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
- e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.

Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice. (Art. 69 del nuovo codice appalti)

In sostanza:

- è possibile imporre una specifica etichettatura per definire specifiche tecniche e condizioni contrattuali nonché come criterio di aggiudicazione delle offerte per acquistare lavori, forniture o servizi con determinate caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, a certe condizioni;
- è possibile accettare etichette che prevedono requisiti equivalenti;
- se l'etichettatura individuata soddisfa tutte le condizioni (compresa la connessione tra tutti i criteri stabiliti per l'etichettatura e l'oggetto dell'appalto, aspetto che necessita di attenta valutazione), l'operatore economico non ha altri mezzi di prova se non dimostrare che non ha avuto la possibilità di ottenere l'etichetta (o etichetta equivalente) entro i termini previsti per motivi a esso non imputabili.

11. Dove trovo i CAM entrati in vigore?

I documenti "Criteri Ambientali Minimi" o "CAM", adottati con Decreto Ministeriale, riportano delle indicazioni generali volte ad indirizzare l'ente verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle "considerazioni ambientali" propriamente dette, collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell'appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegati alla modalità di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell'appalto) volte a qualificare in modo sostenibile sia le forniture che gli affidamenti lungo l'intero ciclo di vita del servizio/prodotto. I "Criteri Ambientali Minimi" sono individuati fra i criteri ambientali in vigore relativi alle

etichette di qualità ecologica ufficiali già presenti sul mercato o fra altre fonti informative esistenti e attraverso le indicazioni che provengono dalle parti interessate dell'industria come le associazioni di categoria. La struttura e la procedura di definizione dei CAM consente di facilitare al massimo il compito delle stazioni appaltanti. Queste possono, infatti, semplicemente trasporre nei propri capitolati d'appalto le caratteristiche ambientali utili a classificare come "verde" la fornitura o l'affidamento cui si riferiscono e i relativi mezzi di prova per verificare la conformità delle offerte pervenute ai requisiti ambientali richiesti.

Ad oggi sono stati adottati CAM per 17 categorie di forniture ed affidamenti. E' possibile scaricarli con le relative relazioni di accompagnamento e tutti i documenti inerenti (per categoria merceologica), sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare al seguente link:

<http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1>

Inoltre sempre allo stesso indirizzo è possibile consultare anche i criteri che sono in corso di definizione e quelli programmati. I CAM sono infatti aggiornati periodicamente sulla base dell'evoluzione tecnologica e di mercato, e riguardano ad ora le categorie di forniture ed affidamenti individuate nel PAN GPP e definite "prioritarie" in base alla maturità del settore di riferimento, al volume di spesa pubblica e alle potenzialità in termini di riduzione degli impatti ambientali. Come già indicato nella revisione 2013 del Piano d'azione, potranno essere definiti CAM su nuove categorie merceologiche laddove abbiano analoghe caratteristiche.

12. I parametri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa devono essere necessariamente di natura economica?

No. Per ciò che concerne l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è necessario estendere l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa affinché sia possibile valutare, oltre agli aspetti economici, anche gli elementi tecnici, per orientare verso una qualificazione ambientale dei prodotti e/o servizi oggetto dell'acquisto, in luogo del criterio al prezzo più basso nel quale può essere valutato esclusivamente l'elemento economico. Su tale aspetto la direttiva europea 24/2014 supera il principio dell'equivalenza dei criteri di aggiudicazione, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa allo scopo di promuovere l'eco-innovazione e la tutela ambientale. Il criterio dell'offerta più bassa è concepito come residuale e, comunque, il criterio di determinazione del prezzo deve essere effettuato tenendo conto del costo di tutto il ciclo di vita del bene, manutenzioni e smaltimento finale compresi. Questo indirizzo produce effetti di rilievo anche nell'ambito delle dinamiche di mercato. Orientarsi verso l'offerta economicamente più vantaggiosa significa premiare il mercato qualitativamente migliore, spingere all'innovazione e alla crescita competitiva a livello nazionale ed internazionale.

13. La comunicazione ai fornitori, può agevolare, ed eventualmente in quale modo, il processo di attuazione del GPP?

L'animazione sul territorio per la promozione degli acquisti sostenibili favorendo, in particolare, la comprensione degli operatori economici (fornitori) è di fondamentale importanza per incidere sul mercato. In questa fase si possono prevedere una serie di azioni:

- comunicare ai fornitori la politica GPP, solitamente ci si avvale dell'albo fornitori dell'ente. Consiste nell'informare i fornitori sui temi quali i criteri ambientali e sociali che potranno essere inseriti nei bandi; gli strumenti di riferimento (etichettature ambientali, ecc.) e altre iniziative messe in atto;

- organizzare seminari formativi che possono riguardare i temi generali del GPP e in particolare i requisiti ambientali e sociali previsti dai CAM;
- partecipare a fiere, seminari ed incontri sul territorio nei quali si comunicano gli obiettivi, le azioni e i risultati della politica GPP.

14. Dove posso cercare buone pratiche, esempi di capitolati utili per la redazione di bandi verdi per le diverse categorie merceologiche?

Attualmente non esiste una banca dati con bandi verdi redatti da enti pubblici a livello nazionale. Ma è possibile consultare alcuni siti relativi a progetti europei e nazionali che hanno contribuito a creare una lista di enti virtuosi o consultare anche siti web di Enti che hanno attuato una politica di GPP e che hanno una piccola banca dati di bandi redatti con criteri ambientali e sociali. Di seguito alcuni link di riferimento:

- Il **Catalogo GPPBest** contiene la selezione delle migliori “buone pratiche” per pianificare e attuare il GPP, selezionate e valutate anche per l’aspetto bandi verdi: https://www.gppbest.eu/?page_id=25
- Forum CompraVerde BuyGreen (Gli stati generali degli acquisti Verdi): in questo sito è possibile visualizzare i vincitori dei premi CompraVerde e MensaVerde, per identificare gli enti che si sono distinti per aver applicato bene i CAM e soluzioni innovative e scaricare i bandi dai loro siti <https://www.forumcompraverde.it/>
- **Regione Sardegna** (acquisti pubblici ecologici in Sardegna): alcuni esempi di bandi da cui trarre utili elementi per impostare la propria procedura di gara o riferimenti di enti da contattare per acquisire maggiori informazioni <http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=1&v=9&c=9862&tb=9839&st=15>

Altre buone pratiche sui bandi verdi da tenere in considerazione sono quelle di: Città metropolitana di Roma, Comune di Torino, Intercent-ER Regione Emilia Romagna, Arca Lombardia, Consip.

15. Cosa sono gli appalti pre - commercial?

Con “pre-commercial procurement”, o “appalto pre-commerciale”, ci si riferisce ad un appalto relativo alla fase di ricerca e sviluppo (R&S) prima della commercializzazione. Per far fronte alle importanti sfide sociali che nell’UE ed altrove nel mondo ci si trova ad affrontare sono necessarie soluzioni di tale complessità tecnologica che non esistono ancora sul mercato soluzioni stabili dal punto di vista commerciale. La comunicazione dal titolo “Mettere in pratica la conoscenza: un’ampia strategia dell’innovazione per l’UE” (COM (2006) 502) ha sottolineato l’importanza degli appalti pubblici per accrescere la capacità di innovazione dell’Unione europea, migliorando alla stesso tempo la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici. La comunicazione ha anche evidenziato il fatto che in Europa non vengono sfruttate le opportunità offerte dagli appalti pre-commerciali. La risoluzione del Parlamento europeo del giugno 2007 sul recepimento e l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici incita ad un’utilizzazione più generalizzata degli appalti pubblici per-commerciali nell’UE.

La comunicazione “Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa” (COM(2007)799) è incentrata sul concetto di “appalto pre-commerciale” e mira a descrivere un approccio all’aggiudicazione di appalti di servizi di R&S diverso da quelli “i cui risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice perché li usi

nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione". Più precisamente nell'appalto precommerciale:

- il campo di applicazione è limitato ai servizi di R&S
- si applica la condivisione dei rischi e dei benefici
- appalti competitivi miranti a evitare gli aiuti di Stato

Su questo tema vi è stato un intervento, da parte del nostro legislatore nazionale, con l'art. 19 del D.L. n. 179/2012 che disciplina il pre-commercial procurement come strumento per procedere anche per "i grandi progetti di ricerca e innovazione" nell'ambito dell'Agenzia digitale. Il 4° c. dell'art. 20 del D.L. n. 179/2012 prevede un'integrazione di notizie con l'adozione di "linee guida" per promuovere la diffusione degli appalti precommerciali, linee che demanda al MIUR di adottare entro 90 giorni dalla entrata in vigore della norma. Attraverso "appalti precommerciali," come previsto al comma 5° dell'art. 20 D.L.179/2012, nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b): cioè "le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni", l'Agenzia definisce gli ambiti territoriali e l'oggetto dei possibili progetti, individua le risorse pubbliche eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo sviluppo dei servizi o dei prodotti innovativi, attraverso specifiche intese o accordi di programma con le Regioni e altre amministrazioni.